



ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI  
" V. BELLINI "

**STATUTO**

**Approvato con Decreto Direzione Generale Miur-AFAM n. 499 del 2.12.2005**

## TITOLO I

### PRINCIPI GENERALI ED ATTIVITA' DELL'ISTITUTO

#### **Art. 1**

#### **Natura e finalità**

1. L'Istituto Superiore di Studi Musicali "V. Bellini" di Caltanissetta, di seguito denominato Istituto, è un'istituzione pubblica di Alta Cultura ed opera, ai sensi dell'art. 33 della Costituzione e della legge 21 dicembre 1999 n. 508 e successive modificazioni, come sede primaria di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale, svolgendo correlate attività di produzione.

2. E' dotato di personalità giuridica e gode di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile, nel rispetto dei principi dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici.

3. Esso cura, nel libero confronto delle idee, lo sviluppo, l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze. Promuove, a livello nazionale ed internazionale, la ricerca e ne favorisce lo svolgimento, ad essa collegando le diverse attività didattiche. Concorre alla formazione culturale degli studenti e ne cura la preparazione professionale e artistica, garantendo la piena applicazione delle norme per il diritto allo studio ed organizzando propri servizi didattici, di sostegno e di orientamento allo studio.

4. L'Istituto adegua a tali principi il proprio ordinamento e le proprie strutture ed assicura la libertà d'insegnamento dei singoli docenti.

## **Art. 2 Attività**

1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, l'Istituto si articola in strutture di formazione, di ricerca e di produzione:
  - a. programma attività adeguatamente qualificate rivolte ad assicurare un'offerta formativa di Alta Cultura;
  - b. sostiene la ricerca promuovendo lo studio e l'approfondimento nel campo dell'Arte musicale e negli ambiti ad esso correlati;
  - c. organizza, come punto qualificante ed esplicativo della formazione ed in modo strettamente correlato ad essa, idonee attività mirate allo sviluppo della produzione artistica e musicale;
  - d. attua ogni altra iniziativa finalizzata al raggiungimento degli scopi di Alta Cultura previsti dal presente Statuto.
  
2. Nel porre in essere il sistema di strutture formative, di ricerca e produzione, di cui al precedente comma, l'Istituto:
  - a. favorisce lo scambio dei saperi e delle conoscenze per la promozione della cultura musicale in genere, nei diversi aspetti e forme in cui questa arte si manifesta, senza pregiudizio alcuno riguardo ai periodi storici, ai generi, ai riferimenti culturali e territoriali, agli autori o esecutori;
  - b. tiene conto della realtà territoriale in cui opera e del suo patrimonio di cultura e tradizioni, sviluppando specificamente il decentramento delle attività didattiche sul territorio medesimo, utilizzando strutture e personale già esistenti e sinora gestiti dalla Provincia Regionale di Caltanissetta;
  - c. pone attenzione agli sviluppi della produzione musicale contemporanea realizzata anche a livello internazionale;
  - d. opera per individuare e rimuovere tutte le discriminazioni dirette o indirette che ostacolano la piena realizzazione delle pari opportunità tra uomini e donne;
  - e. disciplina:
    1. l'istituzione, l'organizzazione, il funzionamento delle strutture amministrative, didattiche, di ricerca e di servizio e dei relativi organi, in correlazione alle specifiche attività formative e scientifiche, nonché alla conservazione, all'incremento ed alla utilizzazione del proprio patrimonio artistico, librario, audiovisivo e musicale;
    2. lo svolgimento dell'attività didattica e di ricerca, nonché della correlata attività di produzione;
    3. le modalità ed i criteri di valutazione dei risultati didattici e scientifici, nonché dell'attività complessiva dell'Istituzione;
    4. la realizzazione degli interventi di propria competenza per il diritto allo studio, in conformità all'articolo 6 della legge 508/99 e successive modifiche e integrazioni;
    5. l'attività di orientamento e guida nelle scelte degli studenti, organizzando idonei servizi di tutorato;
    6. le modalità e le procedure per le intese programmatiche e le convenzioni finalizzate ad incentivare sinergie con altri enti, associazioni ed organismi pubblici e privati, anche stranieri;
    7. la rappresentanza degli studenti negli organi di governo;
    8. l'organo competente per i procedimenti disciplinari in conformità alla normativa vigente;
    9. la propria articolazione nel territorio.

## TITOLO II

### ORGANI DI GOVERNO E DI GESTIONE

#### **Art. 3 Organi d'Istituto**

1. Sono organi necessari dell'Istituto:

- a. il Presidente;**
- b. il Direttore;**
- c. il Consiglio di Amministrazione;**
- d. il Consiglio Accademico;**
- e. il Collegio dei Revisori;**
- f. il Nucleo di Valutazione;**
- g. il Collegio dei Professori;**
- h. la Consulta degli Studenti.**

2. Gli organi di cui al comma 1, fatta eccezione per il Collegio dei Professori, durano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta.

3. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabiliti i limiti dei compensi spettanti ai componenti degli organi di cui al comma 1.

4. Per tutti i suddetti compensi, ove spettanti, e nel rispetto dei criteri generali fissati dalla legge e dai regolamenti ministeriali, si stabilisce che, sino all'insediamento del Consiglio di Amministrazione, l'organo competente a fissarne l'entità sia individuato nella Giunta Provinciale della Provincia Regionale di Caltanissetta, mentre, successivamente, l'organo competente sarà il Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 4 Presidente**

1. Il Presidente è nominato e svolge le funzioni secondo quanto previsto dall'art. 5 del regolamento sull'autonomia (DPR n° 132 del 28/2/2003), con particolare riferimento a quanto appresso precisato.
2. Il Presidente è rappresentante legale dell'Istituzione, salvo quanto previsto dall'articolo 6 comma 1 del DPR n° 132 del 28/2/2003. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e fissa l'ordine del giorno.
3. Il Presidente è nominato dal Ministro sulla base di una designazione effettuata dal Consiglio Accademico entro un terna di soggetti di alta qualificazione manageriale e professionale proposta dallo stesso Ministro, il quale sentirà preventivamente la Provincia Regionale di Caltanissetta, per assicurare il necessario raccordo istituzionale.
4. Il Consiglio Accademico effettua la designazione di cui al comma 3 entro il termine di trenta giorni, decorso il quale il Ministro procede direttamente alla nomina prescindendo dalla designazione.

## **Art. 5 Direttore**

1. I compiti, le funzioni ed i principi per l'elezione del Direttore sono stabiliti dall'art. 6 del regolamento sull'autonomia (DPR n° 132 del 28/2/2003), con particolare riferimento a quanto appresso precisato.
2. Il Direttore e' responsabile dell'andamento didattico, scientifico ed artistico dell'Istituzione e ne ha la rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni e alle attività per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione. Convoca e presiede il Consiglio Accademico.
3. Il Direttore e' eletto dai docenti dell'Istituzione, nonché dagli accompagnatori al pianoforte, tra i docenti, anche di altre istituzioni, in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a), della legge 508/99 e successive modifiche e integrazioni. In sede di prima applicazione, e fino all'adozione del regolamento stabilito dalla legge 508/99 art. 2, comma 7, lett. a), e successive modifiche e integrazioni, i requisiti per la nomina sono:
  - anzianità, nel ruolo di docente di Conservatorio o di Istituto Musicale Pareggiato, di almeno 5 anni;
  - pregressa attività di direzione o vice direzione in Conservatori o Istituti Musicali Pareggiati, o di direzione acquisita in ambiti multidisciplinari ed internazionali.
4. Nell'ipotesi di conferimento dell'incarico di Direttore ai sensi degli articoli 212 - comma 3 -, 220 - comma 5 -, 228 - comma 7 - e 241- comma 5-, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il Ministro acquisisce preventivamente il parere del Consiglio Accademico.
5. Il Direttore e' titolare dell'azione disciplinare nei confronti del personale docente e degli studenti.
6. Il Direttore, qualora lo richieda, e' esonerato dagli obblighi didattici.
7. Al Direttore e' attribuita un'indennità' di direzione a carico del bilancio dell'Istituzione.
8. Le disposizioni di cui al superiore comma 3 si applicano anche agli attuali docenti incaricati della direzione di Istituzioni diverse da quelle in cui abbiano la sede di titolarità e che optino per l'elezione nella sede di servizio.

## **Art. 6**

### **Consiglio di Amministrazione**

1. I compiti, le funzioni e la composizione del Consiglio di Amministrazione sono stabiliti dall'art. 7 del regolamento sull'autonomia (DPR n° 132 del 28/2/2003), con particolare riferimento a quanto appresso precisato.
2. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque componenti.
3. Fanno parte del Consiglio di Amministrazione:
  - a. il Presidente;
  - b. il Direttore;
  - c. un Docente dell'Istituto, oltre al Direttore, designato dal Consiglio Accademico;
  - d. uno studente designato dalla Consulta degli Studenti;
  - e. un esperto di amministrazione, nominato dal Ministro, scelto fra personalità del mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati;
4. Il Consiglio di Amministrazione è integrato di ulteriori componenti fino ad un massimo di due, nominati dal Ministro su designazione di enti anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali, artistiche o scientifiche pubbliche o private, qualora i predetti soggetti contribuiscano al finanziamento o al funzionamento dell'Istituzione, per una quota non inferiore a quella stabilita con decreto del Ministro.
5. I Consiglieri di cui al comma - 3 lett. e), e comma -4, nominati successivamente alla costituzione del Consiglio, rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo.
6. Al Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore Amministrativo con voto consultivo.
7. Il Consiglio di Amministrazione, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dal Consiglio Accademico, stabilisce gli obiettivi ed i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'Istituzione.  
In particolare:
  - a. delibera, sentito il Consiglio Accademico, lo Statuto ed i regolamenti di gestione ed organizzazione, salvo quanto previsto dall'art. 14, comma - 1, lett. a) del DPR n° 132 del 28/2/2003;
  - b. definisce, in attuazione del piano di indirizzo di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a) del DPR n° 132 del 28/2/2003, la programmazione della gestione economica dell'Istituto;
  - c. approva il bilancio di previsione, le relative variazioni, e il rendiconto consuntivo;
  - d. definisce, nei limiti della disponibilità di bilancio, e su proposta del Consiglio Accademico, l'organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché del personale non docente;
  - e. vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Istituzione, tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche e di ricerca derivanti dal piano di indirizzo determinato dal Consiglio Accademico.
8. La definizione dell'organico del personale di cui al superiore comma - 7, lettera d) è approvata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero della Funzione Pubblica.
9. Nelle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente.

**Approvato con Decreto Direzione Generale Miur-AFAM n. 499 del 2.12.2005**

## **Art. 7 Consiglio Accademico**

1. La composizione e le funzioni del Consiglio Accademico sono quelle stabilite dall'art. 8 del regolamento sull'autonomia (DPR n° 132 del 28/2/2003), con particolare riferimento a quanto appresso precisato:
  - a. Il Consiglio Accademico è composto da nove membri e ne fanno parte, oltre al Direttore che lo presiede:
    - sei docenti con almeno tre anni di servizio di ruolo nell'Istituto, eletti dal corpo docente;
    - due studenti designati dalla Consulta degli Studenti.
2. Il Consiglio Accademico:
  - a. determina il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento;
  - b. assicura il monitoraggio ed il controllo delle attività di cui alla lettera a);
  - c. definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione;
  - d. delibera, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'art. 2 - comma 7 - lettera h). della legge 508/99 e successive modifiche e integrazioni, il regolamento didattico ed il regolamento degli studenti, sentita la Consulta degli Studenti;
  - e. esercita le competenze relative al reclutamento dei docenti previste dal regolamento di cui all'articolo 2 - comma 7 - lett. e), della legge 508/99 e successive modifiche e integrazioni;
  - f. esercita ogni altra funzione non espressamente demandata dal presente Statuto al Consiglio di Amministrazione.
3. Per quanto attiene ai compensi, la disciplina è esplicitata all'ultimo comma dell'art. 3 del presente Statuto, cui si rinvia.

## **Art. 8 Collegio dei Revisori**

1. La composizione e le funzioni del Collegio dei Revisori sono quelle stabilite dall'art. 9 del regolamento sull'autonomia (DPR n° 132 del 28/2/2003), con particolare riferimento a quanto appresso precisato.
2. Il Collegio dei Revisori, costituito con provvedimento del Presidente, e' composto da tre membri, di cui uno designato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, che lo presiede, e due designati dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università' e della Ricerca, di cui uno indicato dall'Ente gestore.
3. I componenti devono essere in possesso dei requisiti di cui al D.Lgvo 27 gennaio 1992, n. 88.
4. Il Collegio dei Revisori vigila sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa; espleta i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 2 del D.Lgvo 30 luglio 1999, n. 286; ad esso si applicano le disposizioni del Codice Civile in quanto compatibili.
5. Per quanto attiene ai compensi, la disciplina è esplicitata all'ultimo comma dell'art. 3 del presente Statuto, cui si rinvia.

**Approvato con Decreto Direzione Generale Miur-AFAM n. 499 del 2.12.2005**

## **Art. 9 Nucleo di Valutazione**

1. La composizione e le funzioni del Nucleo di Valutazione sono quelle stabilite dall'art. 10 del regolamento sull'autonomia (DPR n° 132 del 28/2/2003), con particolare riferimento a quanto appresso precisato.
2. Il Nucleo di Valutazione, costituito con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, e' formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione.
3. Il Nucleo di Valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi.  
In particolare:
  - a. ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività' didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dell'Istituzione, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse;
  - b. redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'Istituzione sulla base di criteri generali determinati dal Comitato per la Valutazione del Sistema Universitario, sentito il CNAM; la relazione e' trasmessa al Ministero entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per l'assegnazione da parte del Ministero di contributi finanziari;
  - c. acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla lettera b).
4. L'Istituto assicura al Nucleo di Valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.
5. Per quanto attiene ai compensi, la disciplina è esplicitata all'ultimo comma dell'art. 3 del presente Statuto, cui si rinvia.

## **Art. 10 Collegio dei Professori**

1. La composizione del Collegio dei Professori è stabilita dall'art. 11 del regolamento sull'autonomia (DPR n° 132 del 28/2/2003), con particolare riferimento a quanto appresso precisato.
2. Il Collegio dei Professori e' composto dal Direttore, che lo presiede, da tutti i docenti in servizio presso l'Istituzione, nonché dagli accompagnatori al pianoforte.
3. Esso svolge funzioni di supporto alle attività del Consiglio Accademico coadiuvandolo con proposte da avanzare in riunioni da tenersi secondo le modalità di cui al successivo comma 4.
4. Il Collegio dei Professori è convocato dal Direttore almeno due volte l'anno e, su specifiche tematiche, tutte le volte che ne sia fatta richiesta dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Accademico o la metà più uno dei componenti il Collegio medesimo.



## **Art. 11** **La Consulta degli Studenti**

1. Compiti, composizione e funzioni della Consulta degli Studenti sono stabiliti dall'art. 12 del regolamento sull'autonomia (DPR n° 132 del 28/2/2003), con particolare riferimento a quanto appresso precisato.
2. La Consulta degli Studenti e' composta da studenti eletti in numero di:
  - tre, qualora l'istituto conti fino a cinquecento studenti;
  - cinque fino a mille;
  - sette fino a millecinquecento;
  - nove fino a duemila;
  - undici oltre duemila studenti.
3. Fanno parte inoltre della Consulta gli Studenti eletti nel Consiglio Accademico.
4. Oltre ad esprimere i pareri previsti dallo Statuto e dai regolamenti, la Consulta può indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio Accademico ed al Consiglio di Amministrazione con particolare riferimento all'organizzazione didattica ed ai servizi per gli studenti.
5. Il Consiglio di Amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della Consulta.
6. In sede di prima applicazione e, ove necessario, per le finalità di cui all'art. 14 - comma 2, lett. a), b) e c) del DPR n° 132 del 28/2/2003, il Direttore provvede, con proprio decreto, alla costituzione, ai sensi del comma 2, di una rappresentanza degli studenti.

## **TITOLO III** **STRUTTURA E ORDINAMENTO DIDATTICO**

### **Art. 12** **Corsi di studio**

1. Ai sensi della Legge 508/99, art. 2 - comma 5, l'Istituto rilascia i diplomi accademici di primo e secondo livello, nonché di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale.
2. I corsi di studio offrono un ampio raggio di proposte formative. Le attività di formazione vengono correlate con la produzione e la ricerca.
3. In prima applicazione ed in attesa dell'emanazione del regolamento didattico le strutture didattiche di formazione, produzione e ricerca, verranno deliberate dal Consiglio Accademico, tenendo conto della normativa vigente e delle sperimentazioni approvate con regolari decreti ministeriali. A regime, esse dovranno risultare in sintonia con i principi enunciati nel regolamento didattico.
4. Il Consiglio Accademico potrà prevedere, in conformità ai regolamenti di cui all' art. 2 - comma 7 - della legge 508/99, forme di convenzione o collaborazione con Università o Istituzioni scolastiche.

### **Art. 13** **Altre strutture**

1. L'Istituto assicura la conservazione, valorizzazione, incremento e utilizzazione del proprio patrimonio artistico, librario, audiovisivo e musicale.
2. Le modalità riferite all'accesso verranno stabilite dal Consiglio Accademico.

**Approvato con Decreto Direzione Generale Miur-AFAM n. 499 del 2.12.2005**

## TITOLO IV

### STRUTTURE AMMINISTRATIVE E REGOLAMENTI

#### **Art. 14** **Uffici e organizzazione amministrativa**

1. Ai sensi dell'art. 13 del regolamento sull'autonomia (DPR n° 132 del 28/2/2003), il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore e del Direttore Amministrativo, sentito il Consiglio Accademico, emana il regolamento relativo all'organizzazione degli uffici, cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile dell'Istituto.
2. Alle strutture amministrative di cui al comma 1 è preposto un Direttore Amministrativo, responsabile della gestione amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile dell'Istituzione.
3. L'incarico di Direttore Amministrativo è attribuito, con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore, ad un dipendente dell'Istituzione, ovvero di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando, in possesso di laurea e già appartenente all'area direttiva.
4. L'incarico di cui al comma 3 può essere altresì attribuito, avuto riguardo alle dimensioni organizzative e finanziarie dell'Ente, a personale dirigenziale secondo quanto previsto dall'articolo 19 del Decreto Legislativo n.165 del 2001.

#### **Art. 15** **Regolamenti**

1. L'Istituto detta, in conformità alla vigente normativa e allo statuto, le disposizioni di carattere organizzativo e funzionale, dotandosi dei seguenti Regolamenti:
  - a. Il Regolamento Generale d'Istituto, che contiene le norme d'attuazione di quanto stabilito nel presente Statuto ed ogni altra disposizione necessaria all'assetto funzionale dell'Istituto, nel rispetto delle materie rimesse alla disciplina dei regolamenti di cui alle lettere seguenti ;
  - b. Il Regolamento Didattico, che disciplina l'ordinamento dei corsi di formazione, i relativi obiettivi e l'articolazione di tutte le attività formative, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h), della legge 508/99 e successive modifiche e integrazioni. Esso è sottoposto al Ministro dell'Istruzione, università e ricerca che, acquisito il parere del CNAM, esercita il controllo. In sede di prima applicazione il Regolamento Didattico è deliberato dal collegio dei professori, integrato con due rappresentanti degli studenti, sentito l'organo di gestione, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lett. b) del regolamento sull'autonomia (DPR n° 132 del 28/2/2003).

- c. Il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità che disciplina le modalità di esercizio dell'autonomia amministrativa, finanziaria e contabile, in conformità all'articolo 2, comma 4, della legge 508/99 e successive modifiche e integrazioni. Il regolamento è deliberato dal Consiglio di Amministrazione sentito il Consiglio Accademico, e sottoposto all'approvazione del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica. In sede di prima applicazione il regolamento verrà deliberato ai sensi dell'art. 14, comma 2, lett. c) del regolamento sull'autonomia (DPR n° 132 del 28/2/2003).
  - d. Il Regolamento per l'organizzazione degli uffici di cui all'art. 14 del presente statuto. Il regolamento è deliberato dal Consiglio di Amministrazione sentito il Consiglio Accademico, e sottoposto all'approvazione del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica.
  - e. Il Regolamento degli studenti che disciplina, in conformità all'art. 12 del regolamento sull'autonomia (DPR n° 132 del 28/2/2003), composizione, modalità di elezione e funzioni della Consulta degli studenti. In sede di prima applicazione e, ove necessario, al fine di esercitare le funzioni consultive di cui all'articolo 14 comma 2 lett. a), b) e c) del Regolamento sull'autonomia (DPR n° 132 del 28/2/2003) il Direttore provvede con proprio decreto alla costituzione, ai sensi del comma 1 del citato art. 12, di una rappresentanza degli studenti.
  - f. Dagli altri regolamenti richiesti dalla legge o funzionali alla organizzazione didattica, di ricerca e produzione e in generale al conseguimento degli obiettivi di cui al presente Statuto.
2. In sede di prima applicazione:
    - a. lo Statuto è deliberato dagli attuali organi di gestione, integrati con due rappresentanti degli studenti, sentito il Collegio dei Professori;
    - b. il regolamento didattico è deliberato dal Collegio dei Professori, integrato con due rappresentanti degli studenti, sentito l'organo di gestione;
    - c. il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità è deliberato dall'organo di gestione, integrato con due rappresentanti degli studenti, secondo uno schema tipo elaborato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
  3. I regolamenti interni sono adottati con Decreto del Presidente, previa delibera degli organi competenti e sentito il Consiglio Accademico.
  4. Lo Statuto e i Regolamenti sono trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca., di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica.

## TITOLO V

### NORME TRANSITORIE E FINALI

#### **Art. 16** **Norme finali**

1. Il calendario accademico è deliberato con decreto del Direttore sentito il Consiglio Accademico. Possono essere previsti nel corso dell'anno accademico, nel rispetto dei principi enunciati dal regolamento didattico, master-classes, seminari, convegni ed ogni altra programmazione deliberata dal Consiglio Accademico.
2. Tutte le deliberazioni previste nel presente Statuto debbono essere pubblicate all'Albo dell'Istituto.

#### **Art.17** **Norme transitorie**

1. Nelle more della statizzazione, i compensi, le indennità ed i rimborsi spese spettanti ai componenti degli organi di cui al precedente art. 3 saranno erogati sulla base di un regolamento da adottarsi, da parte dell'organo competente, tenuto conto dei criteri che verranno stabiliti dal Consiglio Provinciale.

#### **Art. 18** **Modifiche dello Statuto**

1. Le modifiche del presente Statuto sono adottate dal Consiglio di Amministrazione sentito il Consiglio Accademico e, per quanto di competenza, dalla Consulta degli Studenti.
2. Le modifiche approvate debbono essere trasmesse al MIUR per la relativa approvazione, di concerto con il Ministero dell' Economia e delle Finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica.

## INDICE

### **TITOLO I PRINCIPI GENERALI E ATTIVITA' DELL' ISTITUTO**

Art. 1 - Natura e finalità .....	pag. 1
Art. 2 – Attività.....	pag. 2

### **TITOLO II ORGANO DI GOVERNO E DI GESTIONE**

Art. 3 - Organi dell' Istituto.....	pag. 3
Art. 4 – Presidente.....	pag. 3
Art. 5 – Direttore.....	pag. 4
Art. 6 - Consiglio di amministrazione.....	pag. 5
Art. 7 - Consiglio Accademico.....	pag. 6
Art. 8 - Collegio dei Revisori.....	pag. 6
Art. 9 - Nucleo di Valutazione.....	pag. 7
Art. 10-Collegio dei Professori.....	pag. 7
Art. 11-Consulta degli Studenti.....	pag. 8

### **TITOLO III STRUTTURA E ORDINAMENTO DIDATTICO**

Art. 12-Corsi di studio.....	pag. 8
Art. 13-Altre strutture.....	pag. 8

### **TITOLO IV STRUTTURE AMMINISTRATIVE E REGOLAMENTI**

Art. 14-Uffici e organizzazione Amministrativa....	pag. 9
Art.15 -Regolamenti.....	pag. 9 /10

### **TITOLO V NORME FINALI E TRANSITORIE**

Art. 16-Norme finali.....	pag. 11
Art. 17-Norme transitorie.....	pag. 11
Art. 18-Modifiche dello Statuto.....	pag. 11